

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

ALLEGATO N. 9

Verifica dell'intensità massima di aiuto

1. Ai fini della verifica dell'intensità massima di aiuto concedibile nel rispetto delle previsioni dell'articolo 6, comma 3, del *decreto ministeriale*, la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo (ESL) del finanziamento agevolato viene effettuata secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Tale Comunicazione prevede che il tasso di riferimento sia definito a partire dal tasso base (fissato dalla Commissione europea e pubblicato nella pagina dedicata del sito internet comunitario http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html), aggiungendo un margine, in termini di punti base, stabilito in funzione del rating dell'impresa e delle garanzie offerte, secondo quanto indicato nella tabella riportata nella Comunicazione stessa, come di seguito esposto.
2. Il rating dell'impresa deve essere determinato considerando il rischio associato all'operazione. Il rischio associato alla singola impresa è determinato sulla base degli esiti della valutazione creditizia dell'impresa, effettuata dalla *banca finanziatrice* ed attestata in sede di presentazione della domanda di agevolazioni. Tenuto conto del fatto che tale attestazione consente la concessione di un finanziamento bancario a tasso di mercato con l'acquisizione di idonee garanzie, la maggiorazione del tasso base può determinarsi in ragione della presenza dell'attestazione medesima che qualifica un soggetto con positiva valutazione creditizia, con una corrispondente categoria di rating pari a "Buono" e conseguente maggiorazione di 100 punti.
3. Per quanto riguarda le garanzie prestate, il livello è misurato facendo riferimento alla perdita in caso di inadempimento («Loss Given Default» — «LGD»), ossia la perdita prevista, in percentuale, dell'esposizione del debitore tenendo conto degli importi recuperabili dalle garanzie e dagli attivi fallimentari. Il livello della garanzia prestata in termini di LGD deve essere definito tenendo in considerazione la presenza di idonee garanzie associate al *finanziamento agevolato*, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. In particolare, ai sensi degli articoli 161 e 230 del predetto regolamento, il livello di LGD associabile al *finanziamento agevolato* in esame comporta, secondo le sopraindicate soglie stabilite dalla Comunicazione della Commissione, un livello di garanzia normale.
4. Ai fini della determinazione dell'intensità di aiuto relativa al *finanziamento agevolato*, l'attualizzazione è effettuata con riguardo al momento previsto di concessione delle agevolazioni, calcolando l'elemento di aiuto come differenza tra la rata a tasso di riferimento e la rata a tasso agevolato; gli importi attualizzati sono determinati, in base al periodo di preammortamento ed ammortamento previsti per l'operazione, rispetto al tasso di riferimento calcolato secondo quanto previsto dalla predetta comunicazione 2008/C 14/02 in applicazione delle disposizioni di cui sopra.
5. La distribuzione delle agevolazioni tra le spese di *ricerca industriale e sviluppo sperimentale* è effettuata in proporzione all'importo progettuale dei costi afferenti a ciascuna delle due categorie di spesa; ai fini della verifica dei massimali di cui all'articolo 25 del *regolamento GBER*, l'ESL

complessivo viene calcolato separatamente per i costi di *ricerca industriale e sviluppo sperimentale*, ferma restando la concessione delle agevolazioni secondo un'unica aliquota per le attività del medesimo proponente.

6. Nelle fasi del procedimento di accesso alle agevolazioni è garantita la verifica del rispetto del limite di intensità di aiuto per *ricerca industriale e sviluppo sperimentale* di cui all'articolo 25 del regolamento GBER. A tal fine:

i. in fase di istruttoria di ammissione, il *Soggetto gestore*:

- 1) verifica il rispetto dell'intensità di aiuto sulla base dei dati indicati dal soggetto proponente nel modulo di domanda, considerando a fini di verifica della componente di aiuto l'ipotesi prudenziale di massima durata del periodo di preammortamento;
- 2) in esito all'istruttoria, riporta le evidenze concernenti le maggiorazioni di intensità applicabili e indica le risultanze della verifica preliminare dell'aiuto, riportando le evidenze emergenti sulla base delle predette ipotesi prudenziali ed evidenziando l'eventualità di un possibile superamento del massimale nei casi applicabili;

ii. in fase di deliberazione del finanziamento:

- 1) onde garantire il rispetto dei massimali di aiuto, le caratteristiche del *finanziamento agevolato* possono essere modulate (rispetto a preammortamento, durata e percentuale), previo giudizio di idoneità al finanziamento da parte della *banca finanziatrice* e verifica della stessa riguardo all'elemento di aiuto emergente, anche sentito il *Soggetto gestore*;
- 2) è rimessa al soggetto proponente e al giudizio della *banca finanziatrice* l'opportuna modulazione delle caratteristiche del *finanziamento agevolato* ai fini del rispetto dei massimali applicabili di aiuto, anche considerando la possibilità di riduzione della misura del contributo da parte del *Soggetto gestore*, secondo le opzioni ritenute preferibili per il finanziamento dell'operazione;
- 3) la riduzione della percentuale di *finanziamento agevolato* al 30 (trenta) per cento è consentita solo nei casi in cui l'operazione, sulla base dei termini di preammortamento e durata reputati idonei dalla *banca finanziatrice*, sia tale da configurare comunque il superamento potenziale dei massimali di aiuto applicabili, fatta salva la capienza derivante dalla possibilità di riduzione della misura del contributo alla spesa in fase di concessione;

iii. in fase di concessione, qualora la determinazione dell'elemento d'aiuto sulla base delle caratteristiche del *finanziamento agevolato* emerse dalla deliberazione dovessero evidenziare il superamento dell'intensità massima, il *Soggetto gestore* determina le agevolazioni spettanti riducendo, fino a tale concorrenza, il contributo a fondo perduto.